

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| - Avv. Bruno De Carolis | Membro designato dalla Banca d'Italia, il quale svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio |
| - Dott.ssa Claudia Rossi | Membro supplente designato dalla Banca d'Italia |
| - Avv. Alessandro Leproux | Membro supplente designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Gustavo Olivieri | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore |
| - Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi | Membro supplente designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (Estensore) |

nella seduta del 13 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La società ricorrente, che opera nel mercato immobiliare, è beneficiaria di un affidamento in c/c di Euro 900.000, accordato dalla banca previa costituzione in pegno di una polizza di assicurazione sulla vita LV *index-linked*, oltre a garanzie personali. Con ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario ricevuto in data 4.01.2010, ha chiesto di invitare l'intermediario, in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla società stessa l'11.12.08, a provvedere:



- alla vendita immediata del prodotto finanziario a capitale garantito posto a garanzia reale dell'affidamento in c/c, ad un prezzo non minore di quello versato per l'acquisto dello stesso;
- all'annullamento dell'addebito degli interessi passivi e delle commissioni maturate successivamente all'1.1.09 sul c/c;
- all'annullamento dell'accredito, in favore del legale rappresentante della società degli eventuali interessi attivi maturati successivamente all'1.1.09 relativamente al prodotto finanziario in oggetto;
- alla compensazione delle poste di dare e avere tra le parti, in particolare alla compensazione tra il ricavato della vendita del prodotto finanziario e l'esposizione debitoria nascente dal c/c cristallizzata al 31.12.08 e dunque ricalcolata escludendo gli interessi e le commissioni successive al 31.12.08, con immediata restituzione dell'eccedenza al soggetto che risulterà creditore di tali operazioni.

In particolare, la società ricorrente evidenziava:

- che in data 11.12.08, l'amministratore unico della società chiedeva alla banca - con sottoscrizione per conferma anche del costituente il pegno a titolo personale - di estinguere entro il 5.1.09 la garanzia reale (costituita da un prodotto finanziario/assicurativo "index-linked" del valore nominale di € 800.000) a copertura di un'apertura di credito in c/c concessa alla società (per € 900.000);
- che con successive comunicazioni, l'intermediario era stato reiteratamente sollecitato a effettuare la liquidazione della richiamata garanzia reale;
- che in data 06.07.09, la società comunicava, tra l'altro che: (i) la decisione di chiudere il c/c utilizzando il realizzo della garanzia pignorizia sarebbe rimasta disattesa soltanto per richiesta dell'intermediario a soprassedere in attesa di un colloquio chiarificatore (tenutosi il 24.6.09); (ii) non potevano più essere imputabili all'azienda competenze calcolate dopo la richiesta di liquidazione di fine 2008 perché nessun beneficio si era verificato per la società, in quanto il debito dell'affidamento era totalmente coperto da garanzia pignorizia che non comportava redditività alcuna se non la restituzione del capitale versato nei quattro anni;
- che in data 6.8.09, il legale di fiducia sia della società sia dell'amministratore unico e della moglie proponeva reclamo, invitando formalmente la banca a: (i) ripristinare la situazione finanziaria della società esistente al momento dell'investimento - senza alcuna conseguenza pregiudizievole - ovvero a: (ii) vendere il prodotto finanziario a capitale garantito almeno al prezzo a suo tempo versato; (iii) utilizzare il ricavato per azzerare la posizione debitoria esistente sul c/c, pari al 30.6.09 a € 899.519,12; (iv) rimettere alla titolare della garanzia l'eventuale eccedenza; (v) restituire alla società gli interessi passivi e le commissioni addebitate sul c/c, pari a € 126.536,16, oltre agli eventuali ed ulteriori costi maturati e maturandi;
- che in data 14.9.09, il legale della società sollecitava urgente riscontro in ordine all'inevasa nota del 6.8.09;
- che in data 22.10.09, la banca - allo scopo di definire la posizione evitando il contenzioso - , proponeva una soluzione transattiva con le seguenti modalità: (i) riscatto della polizza assicurativa da effettuarsi alle condizioni contrattualmente pattuite, ove da una simulazione effettuata il valore di riscatto - alla data della comunicazione dell'intermediario - era pari a € 763.401,92; (ii) in base al



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ricalcolo degli interessi l'importo derivante a favore della società sarebbe stato pari a € 7.242,00; (iii) a seguito dell'utilizzazione del controvalore della polizza assicurativa a deconto dell'esposizione della società, sarebbe residua una posizione creditoria favore della banca di € 183.703,06.

Si costituiva il resistente, chiedendo il rigetto delle domande presentate dal ricorrente ed evidenziando:

- che il rapporto di c/c con la società è stato avviato nell'aprile 2007;
- che in data 21.11.07, la moglie dell'amministratore unico dell'azienda aveva sottoscritto a titolo personale una polizza di assicurazione sulla vita "*index-linked*" (valore nominale: € 800.000), poi costituita, in data 29.11.07, in pegno a garanzia di un'apertura di credito in c/c per € 900.000 richiesta dalla società e concessa con contratto stipulato in pari data;
- che dopo qualche mese l'amministratore della società aveva chiesto lo smobilizzo della polizza costituita in pegno e la chiusura degli affidamenti, salvo poi assumere personalmente successivi ulteriori contatti con l'intermediario, alla quale illustrava un'ipotesi di partecipazione in "*pool*" al finanziamento di un'operazione in vista della quale richiedeva di sospendere lo smobilizzo della garanzia;
- che, successivamente, l'amministratore della società aveva ricevuto "la conferma da parte della banca della ritenuta improcedibilità – per ragioni di merito e rischio creditizio – dell'operazione proposta";
- che, successivamente, il legale della società aveva inviato all'intermediario la citata lettera di reclamo del 6.8.09, ove l'accettazione delle richieste contenute in tale lettera, che avrebbero rinvenuto unico presupposto nella denegata ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente, avrebbe comportato per la banca – secondo dati aggiornati alla data del 12.1.10, ed a fronte di un saldo debitore di conto corrente pari in tale data a oltre € 980.000 – un sacrificio economico pari a oltre € 123.000, che non avrebbe trovato alcuna giustificazione;
- che in data 22.10.09, la resistente aveva effettuato una diversa ipotesi di soluzione conciliativa basata su un ricalcolo, a tassi di favore, degli interessi dovuti dalla società - con conseguente rinuncia da parte dell'intermediario all'introito di € 7.242 - e contestuale smobilizzo della polizza al reale valore di mercato, rinviandosi a successivi accordi le modalità di rientro dal residuo debito che ne sarebbe derivato;
- che in data 31.12.09, la banca aveva ribadito all'odierna ricorrente come la richiesta di estinzione della polizza non avrebbe avuto seguito se non previa la – o contestualmente alla - definizione delle posizioni debitorie garantite.

DIRITTO

Deve rilevarsi, in via pregiudiziale, che la domanda proposta dalla società ricorrente si concreta sostanzialmente nella pretesa che la banca proceda alla vendita del prodotto finanziario/assicurativo costituito in pegno e al successivo utilizzo del ricavo della vendita stessa per ripianare lo scoperto del c/c della società determinato dall'utilizzo dell'apertura di credito a suo tempo accordata. Considerato che la domanda ha ad oggetto il riscatto del pegno posto a garanzia dell'apertura di credito in conto corrente ad un valore indicato



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dal ricorrente come non inferiore a quello di acquisto e quindi pari ad € 800.000,00, deve ritenersi che il ricorso esuli dalla competenza del Collegio.

Infatti, rientrano nella cognizione dell'Arbitro Bancario Finanziario le domande aventi a oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo non superiore a euro 100.000,00 (cfr. Disposizioni della Banca d'Italia sull'ABF del 18 giugno 2009 e succ. mod. e int., Sezione I, Disposizioni di carattere generale, § 4, Ambito di applicazione oggettivo)

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

P. IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS